

Libertà di stabilimento e participation exemption per le plusvalenze realizzate da società non residenti

di **Luigi Belluzzo** e **Ivan Mastrototaro**

L'approfondimento

Il presente articolo esamina la recente introduzione della participation exemption per le plusvalenze realizzate dalle società e dagli enti non residenti ai sensi dell'art. 1, comma 59, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 ("Legge di bilancio 2024"). Si analizzeranno le motivazioni che hanno portato a questo cambiamento normativo e i principi espressi dalle sentenze di Cassazione che hanno contribuito a modificare la legislazione nazionale con l'introduzione dell'art. 68, comma 2-bis, del T.U.I.R., con particolare riguardo ai soggetti interessati e alle modalità applicative. Infine, vengono affrontate le questioni relative alla decorrenza e alle modalità di tassazione delle plusvalenze per i non residenti.

Come noto, il regime della *participation exemption* ("PEX") di cui all'art. 87 del T.U.I.R., è stato, almeno sino ai più recenti approdi, appannaggio esclusivo delle società commerciali residenti in Italia. Con l'art. 1, comma 59, della Legge n. 213/2023, il legislatore italiano ha esteso questo regime fiscale alle società e agli enti non residenti che realizzano plusvalenze imponibili in Italia. La modifica si è resa necessaria a seguito di interventi della giurisprudenza di legittimità

(in particolare, sentenze della Corte di cassazione n. 21261/2023 e n. 27267/2023) che hanno rilevato l'incompatibilità con il diritto comunitario della normativa italiana laddove limiti l'esenzione alle sole plusvalenze realizzate dalle società estere che abbiano una stabile organizzazione in Italia e solo a condizione che le partecipazioni cedute siano a quest'ultima "funzionalmente connesse".

La Legge di bilancio 2024, all'art. 1, comma 59 ha apportato importanti modifiche in caso di cessioni di partecipazione qualificate detenute in regime PEX.

In particolare, viene inserito il comma 2-bis nell'art. 68, del T.U.I.R. il quale prevede che le plusvalenze di cui all'art. 67, lett. c), comma 1, lett. c) del T.U.I.R., ovvero le plusvalenze derivanti dalle cessioni a titolo oneroso di partecipazioni qualificate in società commerciali (con esclusione, dunque, di quelle detenute in società semplici) sono considerate imponibili per il 5% del loro ammontare, a condizione che i soggetti esteri cedenti le partecipazioni siano residenti in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

Luigi Belluzzo - TEP, OECD, ICAEW, Founding Partner di Belluzzo International Partners, Docente di Wealth Planning - Intermediari finanziari (SDA Bocconi)

Ivan Mastrototaro - Avvocato, Senior Consultant di Belluzzo International Partners